

REGOLAMENTO

SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - (O.I.V.)

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 25 luglio 2019

Sommario

Articolo 1 - Oggetto – Istituzione OIV	3
Articolo 2 - Composizione – nomina – durata	3
Articolo 3 - Requisiti per la nomina	3
Articolo 4 - Cause di incompatibilità	4
Articolo 5 - Funzioni dell'OIV	4
Articolo 6 - Procedimento di nomina	5
Articolo 7 - Compenso	6
Articolo 8 - Struttura tecnica di supporto	6
Articolo 9 - Decadenza e revoca	6
Articolo 10 - Regole di comportamento	7
Articolo 11 - Norme transitorie e finali	7

Articolo 1 - Oggetto – Istituzione OIV

Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento; esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente al Rappresentante Legale.

Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che risulti in contrasto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 - Composizione – nomina – durata

L'OIV è costituito da un organo monocratico, nominato con deliberazione del C. di A.

L'incarico ha la durata di tre anni, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.

Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, si individua nel Comitato di Gestione la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.

La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti per la nomina

L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 2 dicembre 2016 *"Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance"*.

L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Articolo 4 - Cause di incompatibilità

I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- a. soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l'incarico;
- b. trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- c. avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con i componenti degli organi di indirizzo e di governo dell'ente;
- d. essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza dell'incarico;
- e. essere revisore dei conti presso l'amministrazione.

Articolo 5 - Funzioni dell'OIV

L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. esercita le attività di controllo strategico dell'Ente e ne riferisce annualmente al CdA;
- b. propone al C. di A., sentito il Comitato di Direzione, il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificandone in particolare la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
- d. comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;
- e. verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- f. valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati

- organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- g. garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni di legge e nei contratti collettivi regionali e integrativi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - h. propone al Legale Rappresentante la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione dei premi a essi;
 - i. valida la proposta del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione da sottoporre al C. di A.;
 - j. collabora con il Legale Rappresentante nella valutazione del Direttore;
 - k. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - l. verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente;
 - m. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni".
 - n. esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti.

Articolo 6 - Procedimento di nomina

Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo bando dovrà essere pubblicato sull'Albo Online e sul sito istituzionale dell'Ente, per almeno 15 giorni.

Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:

- ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 "*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art.4 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- ✓ curriculum vitae.

La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità.

La valutazione dei curricula è di competenza del Direttore, il quale formulerà, a conclusione della procedura, una relazione istruttoria atta a segnalare al C. di A. i candidati idonei.

Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti.

La nomina verrà effettuata dal C. di A., tenuto conto della relazione di cui al precedente comma 4.

Il curriculum e la deliberazione di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet dell'Ente nell'apposita sezione.

Articolo 7 - Compenso

Al componente dell'OIV viene corrisposto un compenso determinato dal C. di A. al momento dell'indizione della selezione pubblica.

Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta, ecc. Esso verrà corrisposto in acconti semestrali posticipati e saldo annuale finale.

Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione, in formato elettronico, di specifico documento fiscale.

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso la presentazione di un prospetto semestrale.

Articolo 8 - Struttura tecnica di supporto

Presso l'Ente è istituita una Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Essa è individuata nel Comitato di Direzione.

Le funzioni della Struttura Tecnica Permanente si esplicano in attività di collaborazione all'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, di monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo, consistente nella predisposizione di modelli valutativi del personale dipendente e nonché nella cura delle relazioni con altri enti o amministrazioni.

Articolo 9 - Decadenza e revoca

Il componente dell'OIV, decade:

- ✓ per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;
- ✓ per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;

Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.

I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal C. di A., previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio.

Articolo 10 - Regole di comportamento

Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

- a. l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
- b. i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Legale Rappresentante e al Direttore;
- c. deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.